



## TRIBUNALE DELLA SPEZIA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### Il Tribunale

in composizione monocratica nella persona del dr Alessandro Farina  
pronuncia la seguente

### SENTENZA

**nella causa civile iscritta al n. 3427/2012 R.G. Cont.**

avente ad

**Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.**

promossa da:

www.unijuris.it

Avv. Massimiliano Ratti per delega in calce all'atto di citazione

attore opponente

contro

PA in persona del legale rappresentante

per mandato a margine del ricorso per decreto  
ingiuntivo

convenuto opposto

### CONCLUSIONI

Per l'attore: *Piaccia alla S.V. Ill.ma – contrariis reiectis – rigettare la domanda siccome inammissibile ed infondata, sia in fatto che in diritto. Vinte le spese.*

Per il convenuto: *Il Tribunale di La Spezia confermi il decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso condanni il sig. [redacted] a al pagamento della somma di €. 5.008,85, oltre interessi dal 24/1/2012 al saldo al tasso contrattuale di 10 punti oltre il tasso BCE, oltre alle spese già liquidate nel procedimento monitorio, oltre alle spese del presente giudizio.*



## MOTIVI DELLA DECISIONE

La Spa ha agito con ricorso monitorio nei confronti di [redacted] ottenendo decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di €. 5.008,85 quale residuo ancora dovuto di un finanziamento erogato nell'anno 2006 dalla banca alla società [redacted] Spa, di cui [redacted] era fideiussore.

Si è opposto l'ingiunto [redacted] a rilevando che la società [redacted] Spa era stata trasformata con delibera assembleare del 13\12\2010 in società in accomandita semplice (divenendo [redacted] & C Sas) e che tale società di persone, di cui [redacted] era divenuto socio accomandatario, era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologato dal Tribunale della Spezia con decreto del 4\7\2012 divenuto definitivo, procedura in seno alla quale era prevista la soddisfazione del credito di [redacted] nei limiti della percentuale indicata nella proposta, con la conseguenza che gli effetti c.d. esdebitativi del concordato si riverberavano necessariamente sulla posizione dei soci illimitatamente responsabili ai sensi dell'art. 184 co. 2° L. Fall, nei cui confronti dunque non poteva essere preteso nulla di più di quanto previsto dal concordato.

www.unijuris.it

Si costituiva l'opposta [redacted] richiamando il dettato letterale di cui all'art. 184 co. 1° L.Fall secondo cui i creditori anteriori al concordato conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori del debitore ed evidenziando la circostanza per la quale l'obbligazione garantita dal [redacted] nacque quando lo stesso era socio della società di capitali e dunque non ancora socio illimitatamente responsabile.

La causa era istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti e trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

La tesi sostenuta dalla banca ingiungente è basata sostanzialmente sulle argomentazioni in diritto fatte proprie dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 5642 dell'8\11\1984, la quale, partendo dalla premessa secondo cui le società di persone, pur essendo sformite di personalità giuridica, sono caratterizzate da una propria autonomia patrimoniale che determina la separazione del patrimonio dei soci da quello della società, ne faceva derivare il principio che in caso di concordato preventivo di una società di persone, pur avendo questo efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i creditori sociali, poiché conservano impregiudicati i loro diritti contro i fideiussori del debitore, possono agire autonomamente nei confronti dei soci che abbiano prestato fideiussione alla società, l'obbligo di questi ultimi derivando da un titolo distinto rispetto a quello che si ricollega alla loro qualità di soci.





Tale orientamento giurisprudenziale venne tuttavia disatteso da successive pronunce di altre Sezioni, così da sollecitare un nuovo pronunciamento, questa volta delle Sezioni Unite della Suprema Corte, nel quale, riconoscendo che l'autonomia patrimoniale delle società di persone e la configurabilità di una loro soggettività distinta da quella dei soci vanno fatte discendere non da un'astratta classificazione di tali società come persone giuridiche ma dalla concreta disciplina giuridica, desumibile da specifiche disposizioni normative, da ricercare, nel caso concreto, nelle norme che disciplinano le procedure concorsuali, la Corte giunge alla conclusione per cui il sistema di norme vigente nella materia concorsuale impone di affermare che gli effetti del concordato preventivo si estendono anche ai soci illimitatamente responsabili, ancorché, per i debiti sociali, avessero precedentemente prestato fideiussione a favore di taluno dei creditori della società, e che il primo comma dell'art. 184 L. Fall, nello stabilire che i creditori anteriori al decreto di apertura del concordato conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori dei debitori e gli obbligati in via di regresso, si riferisce ai terzi garanti o coobbligati che non siano nello stesso tempo soci (Cass. Sez. U, 24\8\1989 n. 3749).

In una successiva sentenza, peraltro relativa alla medesima vicenda processuale riesaminata all'esito del giudizio di rinvio (Cass. Sez. I, 1\3\1999 n. 1688) la Suprema Corte ha precisato che, ai fini che qui interessano, a nulla rileva il momento (anteriore o posteriore all'assunzione della posizione di socio) in cui sia stata contratta la garanzia fideiussoria.

Alla stregua dell'orientamento sopra ricordato, rispetto al quale questo giudice non individua in diritto ragioni per discostarsi, la presente controversia deve essere decisa con l'accoglimento dell'opposizione proposta e con la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto da

... Spa: non è dubbio, è anzi documentalmente provato, che la trasformazione in società di persone vi sia stata, né è dubbio che l'... fideiussore della società debitrice, sia divenuto socio illimitatamente responsabile della stessa, per ciò stesso divenendo beneficiario degli effetti del concordato ai sensi dell'art. 184 co. 2° L. Fall., a nulla rilevando che l'assunzione della qualità di socio sia intervenuta in un momento successivo a quello in cui egli, quale socio della società di capitali, prestò la fideiussione.

Le spese del presente giudizio seguono la regola di soccombenza e vengono poste a carico di parte convenuta opposta nella misura indicata in dispositivo e ritenuta congrua in relazione al valore della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)



definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da ~~Deutsche Bank~~ ~~avverso~~ il decreto ingiuntivo n. 427/2012 emesso dal Tribunale della Spezia in data 30/5/2012, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto.

Condanna la convenuta opposta ~~Deutsche Bank~~ Spa a rimborsare all'opponente Mammi Andrea le spese del presente giudizio che liquida in €. 50,50 per spese ed €. 1.863,00 per compenso professionale oltre spese generali, Cap e Iva di legge.

La Spezia, 7 luglio 2014

Il Giudice  
Alessandro Farina

